

## Risposta dell'Istituto Bruno Leoni al Documento per la consultazione 49/2024/R/eel

### “Servizio a tutele gradualì per le piccole imprese. Orientamenti per la revisione della regolazione del servizio e delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio”

Q1. La proposta di differenziare territorialmente il servizio pagato dal cliente finale, applicando il parametro  $\beta$  offerto in asta in luogo del parametro  $\alpha$  stimato come media pesata delle offerte, appare condivisibile per le ragioni esposte dall'Autorità. Al tempo stesso, quanto meno sulla base degli esiti delle aste precedenti per le Pmi, si può immaginare che le differenze siano contenute (nel caso delle aste precedenti, i prezzi offerti dagli aggiudicatari andavano da un minimo di 0,00 euro / MWh a un massimo di 7,47 euro / MWh). Tuttavia, non è chiaro perché venga proposto un periodo transitorio di tre mesi, che rischia di determinare costi amministrativi per gli esercenti il STG con potenziali ripercussioni negative sulle offerte. Si suggerisce quindi di passare immediatamente a prezzi differenziati territorialmente, o in alternativa di mantenere l'attuale meccanismo basato sulla determinazione del parametro  $\alpha$ .

Q2. Nessuna osservazione.

Q3. Si concorda con le proposte dell'Autorità.

Q4. Si concorda con le proposte dell'Autorità.

Q5. Si suggerisce di integrare il set informativo con i seguenti dati:

- i) la percentuale di mancato incasso delle fatture emesse nel dodicesimo mese precedente, distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili;
- ii) con riferimento alla percentuale di mancato incasso delle fatture emesse sia nel dodicesimo sia nel ventiquattresimo mese precedente, distinta tra clienti finali disalimentabili e no, fornire il dato sia in relazione al numero di punti di prelievo, sia in relazione ai volumi di energia fatturata.

Q6. Si concorda con le proposte dell'Autorità.

Q7. Alla luce della decisione di differenziare territorialmente il servizio pagato dal cliente finale, e considerato il suggerimento di non prevedere un periodo transitorio di tre mesi diversamente da quanto proposto dall'Autorità, la configurazione B appare preferibile, in quanto probabilmente suscettibile di generare una minore dispersione tra le offerte.

Q8. Si condivide la proposta dell'Autorità.

Q9. Si condivide la proposta dell'Autorità.

Q10. Può essere opportuno prevedere, in occasione dell'asta di riparazione, un *cap* superiore (non noto *ex ante*) in modo da aumentare la probabilità che l'asta non rimanga ulteriormente non aggiudicata.

Q11. Pur condividendo la proposta di non prevedere un *floor* alle offerte, la recente esperienza delle aste per il servizio a tutele graduali per i clienti non vulnerabili suggerisce di considerare un correttivo: prevedere un *floor* (per esempio pari a zero) alla quota di offerta che viene retrocessa ai consumatori, destinando l'eventuale differenza ad altri utilizzi (per esempio il finanziamento del fondo per la morosità). Per esempio, se in un'area il parametro  $\beta$  risultasse negativo e pari a -5 euro / MWh, il prezzo del servizio per i clienti dovrebbe prevedere un corrispettivo  $\beta$  pari a zero (o un corrispettivo  $\alpha$  calcolato come se il corrispondente  $\beta$  in quell'area fosse zero), mentre – per ogni MWh fatturato in quell'area dall'esercente il STG – cinque euro dovrebbero essere riversati per la compensazione della morosità.

Q12. Si condivide la proposta dell'Autorità.

Q13. Si suggerisce di effettuare una prima proposta circa tre mesi prima della fine del STG, in modo tale da garantire ai consumatori un tempo sufficiente per valutare l'offerta ed eventualmente compararla con altre disponibili sul mercato libero, e contemporaneamente consentire agli operatori di formulare offerte sostenibili nel tempo. Inoltre, questa tempistica è coerente con la possibilità di effettuare lo *switch* in corrispondenza della fine del STG.

Q14. Si condivide la proposta dell'Autorità.